



HPE GROUP S.p.A.

**PROCEDURA IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ  
(WHISTLEBLOWING)**

**1. Premessa**

HPE Group S.p.a., con l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01 ed il suo mantenimento, fa propria la metodologia di autocontrollo che prevede la possibilità per i dipendenti e gli stakeholder di segnalare le violazioni a quanto previsto nel citato Modello.

La Società ha inoltre predisposto canali di segnalazione che consentano di mantenere riservata l'identità del segnalante, sia attraverso il posizionamento di una c.d. "cassetta delle lettere", ove il dipendente può inserire la propria segnalazione in forma anonima, sia attraverso la creazione di uno specifico indirizzo mail ([odvhpegroup@hpe.eu](mailto:odvhpegroup@hpe.eu)) al quale hanno accesso i soli componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In tal modo, nel caso la segnalazione venga fatta da un dipendente, detti canali sono posti in sua tutela per scongiurare ritorsioni e discriminazioni nei confronti dell'autore della segnalazione (cosiddetto whistleblower), garantendone anche l'anonimato, sia pure entro determinati limiti.

Oltre a quanto sopra, la Società si è inoltre dotata di due ulteriori canali interni di segnalazione (uno elettronico ed uno cartaceo), conformi alla disciplina di cui al D. Lgs. 24/2023 e alle linee guida ANAC e Confindustria sul punto, come meglio precisato nel prosieguo.

## **2. Definizioni Rilevanti (Ex Art. 2, D. Lgs. 24/2023).**

Si elencano, a seguire, le definizioni rilevanti ai sensi della presente procedura, effettuando richiamo alla fonte normativa indicata per l'elenco esaustivo.

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

3) quant'altro previsto dal D. Lgs. 24/23;

b) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

c) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;

d) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;

e) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione;

f) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione;

g) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

h) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

### **3. La Normativa**

#### 3.1. Estensione della tutela – ambito di applicazione soggettivo

Il D. Lgs. n. 24/2023 è intervenuto sulla materia in maniera sistematica, in attuazione della direttiva “Whistleblowing” (Dir. UE 2019/1937), al fine di disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società. Il decreto introduce rilevanti novità, fra le quali l’ampliamento della nozione di “segnalante” e la previsione di una pluralità di canali di segnalazione.

In particolare, sono oggi considerati soggetti tutelati, che hanno la possibilità di presentare segnalazioni, non solo i segnalanti che lavorano nella Società, ma anche i c.d. “facilitatori”, ossia coloro che assistono “una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata” (cfr. art. 2, comma 1, lett. h, del D. Lgs. 24/2023), nonché i terzi connessi con le persone segnalanti, quali colleghi di lavoro che “lavorano nel medesimo contesto lavorativo...e che hanno con detta persona (il segnalante, n.d.r.) un rapporto abituale e corrente” (cfr. art. 3, comma 5, lett. c), i parenti entro il 4° grado (cfr. art. 3, comma 5, lett. b), nonché soggetti giuridici collegati al segnalante (cfr. art. 3, comma 5, lett. d).

#### 3.1.1. Gruppi di imprese

L’art. 8, par. 6 della citata Direttiva dispone che “I soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni e delle eventuali indagini da svolgere. Ciò non pregiudica l’obbligo imposto a tali soggetti dalla presente Direttiva di mantenere la riservatezza, di fornire un riscontro e di affrontare la violazione segnalata”. Inizialmente interrogata circa i confini del whistleblowing nei gruppi d’imprese, la Commissione europea – con due comunicazioni rispettivamente del 2 e del 29 giugno 2021 – ha disposto che la possibilità di condividere i canali di segnalazione di cui all’art. 8, par. 6 è offerta solo alle imprese che rientrano nei parametri dimensionali ivi previsti (da 50 a 249 dipendenti) ma non ai gruppi di imprese, nell’ambito dei quali ogni consociata dovrebbe istituire un proprio canale di segnalazione specifico. Il fatto che ogni consociata debba dotarsi di un proprio canale non esclude il mantenimento anche del canale di gruppo: in tal caso, sempre secondo la Commissione, il whistleblower deve poter utilizzare solamente il canale locale oppure il canale di gruppo.

Al di fuori della fattispecie della condivisione del canale nei soggetti fino a 249 dipendenti, il Decreto nulla dispone in ordine alla possibilità di condivisione del canale tra imprese appartenenti al medesimo gruppo ma che superino tale soglia dimensionale. Pare quindi possibile, anche in forza delle linee guida rilasciate da Confindustria, a) una gestione decentralizzata a livello di singola impresa controllata; ovvero b) un affidamento alla capogruppo, in qualità di soggetto terzo rispetto alle controllate, di attività inerenti alla segnalazione. In questi casi, oltre all'utilizzo di un'unica piattaforma informatica (eventualmente con canali dedicati e segregati per ciascuna società) predisposta dalla capogruppo, in linea con quanto previsto dall'art. 4, co. 2, del D. Lgs. 24/2023 ciascuna controllata potrà affidare la gestione del canale di segnalazione al soggetto terzo, individuato nella capogruppo, regolando il tutto con appositi contratti di servizio.

All'interno del Gruppo HPE coesistono una condivisione del canale di gruppo (in specie per il tramite dell'impiego del software), come anche la possibilità per i segnalanti di avvalersi del singolo canale previsto in ogni Società facente parte del gruppo.

### 3.2. Ambito di applicazione oggettivo

La normativa di cui al citato decreto e, quindi, la tutela della riservatezza dei soggetti di cui al paragrafo che precede, si applica nei casi di segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le stesse, come visto, hanno ad oggetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 24/2023:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/23, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/23, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e

sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Di fatto, quindi, in aggiunta alla già esistente possibilità di segnalare violazioni del Modello di Organizzazione e/o illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 231/01, si aggiunge la possibilità di segnalare anche "illeciti amministrativi, contabili, civili e penali", oltre a quant'altro indicato *supra*, sempre garantendo adeguatamente la tutela della riservatezza del segnalante.

### 3.3. I canali di segnalazione

Il D. Lgs. 24/23 prevede la predisposizione di quattro differenti metodologie di segnalazione: la segnalazione interna, tramite apposito canale di segnalazione interno; la segnalazione esterna, tramite canale di segnalazione esterno ANAC; la divulgazione pubblica; la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il canale di segnalazione interno è predisposto dall'impresa e garantisce, anche eventualmente tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo

dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e adeguatamente formato.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale.

Il canale di segnalazione esterno, invece, la cui gestione è demandata ad ANAC, potrà essere utilizzato nei casi previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 24/2023, ad esempio quando lo strumento di segnalazione interno non sia stato attivato o non sia conforme alla normativa, ovvero nelle ipotesi di segnalazione interna priva di esito o con esito negativo o, ancora, nel caso in cui il segnalante abbia il timore di ritorsioni conseguenti all'utilizzo del canale interno. Per le modalità di utilizzo del canale di segnalazione esterno si rinvia integralmente a quanto specificamente indicato da ANAC mediante proprie Linee Guida (approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante: in via prioritaria dovrà essere utilizzato il canale interno e, eventualmente al ricorrere di una delle condizioni sopra elencate, di cui all'art. 6 D. Lgs. 24/23, potrà essere utilizzato il canale esterno o, in ultimo, la segnalazione pubblica e/o la denuncia all'Autorità, al ricorrere delle previste condizioni *ex lege*.

#### **4. I canali di segnalazione predisposti dalla Società.**

HPE Group S.p.a. ha predisposto quattro differenti tipologie di canale di segnalazione interna; così da poter venire incontro a coloro che preferiscano effettuare la segnalazione in forma cartacea e, allo stesso tempo, a coloro che prediligano l'utilizzo del canale di segnalazione informatico.

Deve specificarsi che il complesso dei canali di segnalazione sia idoneo a mantenere tutelata la riservatezza dei dati e dell'identità del segnalante: da un lato, infatti, i canali interni che prevedono la segnalazione in forma cartacea consentono che la stessa venga effettuata in modalità anonima (seppur con i criteri espressi nel Modello di Organizzazione e Gestione in tema di necessaria precisione e maggiore dettaglio della segnalazione anonima rispetto alla segnalazione autografa che, come evidente, rende esperibile l'accertamento delle circostanze tramite intervista/colloquio con il segnalante), risultando inoltre conformi alle linee guida ANAC e Confindustria sul punto; mentre infine anche i canali informatici consentono che la

segnalazione giunga al solo soggetto deputato a riceverla, il quale è titolare di un vero e proprio dovere di riservatezza nei confronti dei dati del segnalante. Quanto sopra – pur entro il perimetro di quanto indicato da ANAC nelle proprie linee guida (per cui la mail ordinaria e/o la PEC non sono di per sé sole idonee a garantire l'anonimato del segnalante) – permette al segnalante di poter effettuare la segnalazione secondo differenti strumenti e modalità, il complesso dei quali ne garantisce l'anonimato e la tutela.

Quanto ai canali predisposti, si tratta dei seguenti:

**I) canale interno di tipo informatico**, mediante il software appositamente messo a disposizione dalla Società. È possibile accedere al canale di comunicazione tramite il seguente link: <https://hpegroup.smartleaks.cloud/>;

**II) canale interno per le segnalazioni cartacee**, costituito dall'utilizzo di posta cartacea tradizionale. Al fine di garantire la riservatezza richiesta dalla normativa, la segnalazione deve essere inserita in due differenti buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al soggetto deputato a ricevere le segnalazioni e che dovrà essere inviata all'indirizzo seguente: Via Raimondo Dalla Costa 620, Modena;

III) canale interno per le segnalazioni cartacee, costituito da c.d. "cassetta delle lettere", posta presso l'edificio principale, che consente a tutti i dipendenti l'effettuazione delle segnalazioni di cui alla presente procedura e di tutte le segnalazioni oggetto di previsione nel Modello di Organizzazione e nel "Memorandum segnalazioni" già oggetto di condivisione all'interno dell'impresa e di formazione ai dipendenti (di cui, in ogni caso, si riporterà il contenuto a seguire);

IV) canale interno di tipo informatico, che consiste nella seguente mail: [whistleblowing@hpe.eu](mailto:whistleblowing@hpe.eu), ad uso esclusivo del soggetto deputato alla ricezione delle segnalazioni, che ne garantisce la riservatezza sotto il profilo della tutela dei dati personali del segnalante.

Si raccomanda per le segnalazioni l'utilizzo del canale I) o del canale II); i soli idonei a fornire sufficienti garanzie per il segnalante; come richiesto dalla vigente normativa di cui al D. Lgs. 23/2024. Dei predetti canali sono state informate adeguatamente le rappresentanze sindacali. I

canali III) e IV) possono coadiuvare il soggetto segnalante e sono predisposti dalla Società – per quanto riguarda le segnalazioni relative al D. Lgs. 24/23 – all'unico fine di facilitare tali segnalazioni nel primo periodo di applicazione della normativa.

## **5. Identificazione del soggetto che riceve la segnalazione.**

In HPE Group vi sono due soggetti differenti che possono ricevere segnalazioni, mantenendo sempre e comunque riservati i dati relativi al segnalante:

1. per quanto riguarda le segnalazioni di cui alla presente procedura, ossia le segnalazioni di cui al D. Lgs. 24/23, il soggetto deputato alla ricezione è il Responsabile Whistleblowing, che può essere contattato attraverso piattaforma digitale dedicata o attraverso posta cartacea all'indirizzo Via Raimondo Dalla Costa 620, Modena, secondo le modalità del paragrafo che precede;
2. per quanto riguarda le segnalazioni relative a illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 231/01 e alla violazione del Modello di Organizzazione e Gestione redatto ed adottato ai sensi del citato decreto, il soggetto deputato alla ricezione è l'Organismo di Vigilanza, che può essere contattato a mezzo della mail [odvhpegroup@hpe.eu](mailto:odvhpegroup@hpe.eu)

Quanto alla possibilità di effettuare segnalazioni in forma orale, le stesse possono essere effettuate, nei confronti dell'OdV, mediante colloquio con il soggetto interno a ciò deputato.

In caso di conflitto di interessi, ovvero quelle fattispecie in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione (tale conflitto può, ad. es, sussistere anche rispetto al soggetto esterno, nel caso in cui la gestione della piattaforma sia esternalizzata), la segnalazione potrà essere indirizzata al vertice aziendale oppure a un altro soggetto/ufficio che possa garantirne la gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina e ferme le modalità di cui sopra.

## **6. Forma e contenuto della segnalazione.**

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.



La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili per consentire agli uffici competenti di procedere alle necessarie verifiche ed eseguire gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A questo scopo, la segnalazione dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

- generalità del segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nella propria organizzazione; salvo che si tratti di segnalazione anonima;
- una descrizione completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- data e luogo (anche approssimativi), se noti, in cui i fatti sono stati commessi;
- autore o autori (se conosciuti) dei fatti, indicandone ruolo in azienda e generalità, o altre informazioni utili a identificare il soggetto;
- riferimenti ad altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione (se possibile allegando eventuali documenti) che possa confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Le segnalazioni anonime (prive delle generalità del segnalante), anche alla luce delle indicazioni ANAC, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, verranno equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie, come indicato nel Modello di Organizzazione e Gestione dell'azienda.

In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata.

## **7. Modalità di gestione della segnalazione interna.**

Il destinatario della segnalazione, come sopra identificato, ovvero i soggetti a ciò deputati:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno seguito alle segnalazioni ricevute;

- d) possono chiedere di interloquire con la persona coinvolta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- e) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

## **8. Oggetto delle segnalazioni ulteriori.**

Come detto, le segnalazioni oggetto di tutela ex D. Lgs. 24/23 sono quelle riguardanti:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- quant'altro previsto dal D. Lgs. 24/23.

Oltre a quanto precede, per completezza, si riporta in questa sede l'elenco dettagliato di quanto può essere oggetto di segnalazione/informazione all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01. Tale elenco è già stato oggetto di apposito memorandum condiviso in azienda.

In particolare, l'Organo Amministrativo, i dirigenti, le funzioni aziendali, i dipendenti, i consulenti, ognuno secondo i propri poteri, le proprie funzioni ed i propri ruoli, sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza, attraverso le modalità sopra specificate, oltre a quanto previsto nella parte generale del Modello Organizzativo e nel regolamento dell'OdV ed oltre a quanto previsto nel D. Lgs. 24/23 e nella presente procedura, qualunque tipo di informazione attinente all'attuazione del Modello di Organizzazione nelle aree di attività a rischio di commissione di reati. Nello specifico:

- violazione delle procedure e dei principi previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione;
- violazione del Codice Etico;
- presunti illeciti tra quelli previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione;
- notizie relative a incidenti/fenomeni di malfunzionamento degli impianti che possano avere ripercussioni in tema di sicurezza sul lavoro;
- infortuni sul lavoro;

- apertura di procedimenti penali nei confronti dell'ente;
- apertura di procedimenti penali, che possano comportare la responsabilità dell'ente, nei confronti dell'Organo amministrativo, dei dirigenti e dei dipendenti;
- formalizzazione di specifiche deleghe in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e qualità del prodotto;
- modifiche dell'organigramma aziendale;
- aggiornamenti del sistema di deleghe e poteri;
- redazione del budget sicurezza sul lavoro, ambiente e qualità del prodotto;
- criticità rilevate in materia di qualità del prodotto;
- esiti dei sopralluoghi in materia di sicurezza sul lavoro e qualità del prodotto;
- esiti della riunione annuale in materia di sicurezza sul lavoro.

## **9. Il canale di segnalazione esterna.**

Come detto, il canale esterno, la cui gestione è demandata ad ANAC, potrà essere utilizzato nei casi disciplinati previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023, qualora, nel caso in cui, ad esempio, lo strumento di segnalazione interno non risulti attivato o non sia conforme alla normativa, ovvero nelle ipotesi di segnalazione interna priva di esito o con esito negativo o, ancora, nel caso in cui il segnalante abbia il timore di ritorsioni in caso di utilizzo del canale interno, e per le cui modalità di utilizzo si rinvia integralmente a quanto specificamente indicato da ANAC mediante proprie Linee Guida approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

## **10. La divulgazione pubblica.**

Essa è intesa dal D. Lgs. 24/23 come "rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone". La stessa si può attivare solo in caso di specifiche circostanze (puntualizzate nell'art. 15 del cit. D. Lgs. n. 24/2023).

## **11. La denuncia all’Autorità Giudiziaria.**

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Le citate regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

## **12. Obbligo di riservatezza e gestione dei dati personali.**

La Società garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In tale ottica, anche l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione sarà tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, e comunque conformemente a quanto indicato nell’informativa a tanto relativa.

Si dà, inoltre, atto che le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

A tal riguardo, l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La segnalazione è, infine, sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato in conformità al regolamento (UE) 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. (*in primis* D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati esclusivamente dai soggetti specificamente preposti dalla Società a tali funzioni, dall'O.d.V., dall'eventuale consulente esterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del cit. D. Lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018; oltre che di quanto indicato nell'informativa a tanto relativa.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante verbalizzazione sommaria o integrale o registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.